

Messina, 16 marzo 2022

Spett.le  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 116  
00186 Roma  
protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

**OGGETTO:** VIVIANA PERGOLIZZI c/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale RIPAM, Formez Pa (T.A.R. Lazio, sez. IV, n. 1600/2022 R.G. - ord. n. 1599/2022). Istanza di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione telematica.

Nell'interesse dell'Avv. **VIVIANA PERGOLIZZI**, nata a Messina (Me) il 14/05/1977, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio specificato in oggetto, dagli Avv.ti Nunziello Anastasi (cof. fisc. NSTNZL73M23F158T – p.e.c.: [avv.anastasi@pec.anpelex.it](mailto:avv.anastasi@pec.anpelex.it)) e Nazareno Pergolizzi (c.f.: PRG NRN 77E28 F158W - p.e.c.: [nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it](mailto:nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it) - fax 090/770228), sia uniti che divisi

PREMESSO:

- che, con il ricorso in oggetto, l'Avv. Viviana Pergolizzi chiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare: 1) della graduatoria dei vincitori e di quella dei vincitori e idonei del Concorso pubblico, per titoli e per esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il Personale del Ministero della Giustizia presso il Distretto della Corte d'Appello di Messina; 2) del verbale della procedura, non conosciuto, contenente i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, nella parte in cui prevede l'attribuzione di n. 2 punti per i candidati in possesso della c.d. "laurea specialistica", e nella parte in cui non prevede l'attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori della c.d. "laurea magistrale" a ciclo unico in Giurisprudenza; 3) del verbale della

Commissione esaminatrice nel quale sono stati valutati i titoli della ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 4,60 anziché di 6,60; 4) del provvedimento di assunzione dei vincitori e di assegnazione delle sedi; 5) ove necessario, *in parte qua*, del bando di concorso (pubblicato sulla GURI 4<sup>a</sup> Serie Speciale del 6 agosto 2021, n. 62) nella parte in cui: a) consente l'interpretazione del diritto all'attribuzione di n. 2 punti ulteriori nei confronti dei candidati in possesso della c.d. "laurea specialistica" (proseguimento della laurea triennale, titolo di accesso per la partecipazione alla procedura in oggetto) e non in favore di quelli che siano in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; b) prevede il raddoppio del punteggio per il voto di laurea in favore dei candidati "la cui laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda";

- che, con ricorso incidentale in data 03/03/2022, uno dei controinteressati individuati *ab initio* nel ricorso introduttivo, il sig. Colasanzio Andrea, ha chiesto l'annullamento della graduatoria dei vincitori e di quella dei vincitori e idonei del Concorso pubblico, per titoli e per esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il Personale del Ministero della Giustizia presso il Distretto della Corte d'Appello di Messina;

- che, con ordinanza n. 1599/2022 pubblicata in data 11/03/2022, il T.A.R. del Lazio, sezione IV, ha accolto l'istanza cautelare dell'Avv. Viviana Pergolizzi, ritenendo il ricorso assistito dal *fumus boni iuris* con riferimento alla contestazione concernente la mancata attribuzione alla ricorrente dei due punti per il possesso del diploma di laurea "vecchio ordinamento", quale titolo superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso al concorso, disponendo che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame della posizione della ricorrente, da compiersi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza;

- che, con la ridetta ordinanza n. 1599/2022, il T.A.R. Lazio, sezione IV, ha altresì autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i controinteressati a mezzo di notifica "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità *infra* specificate

#### SI CHIEDE

in esecuzione del provvedimento T.A.R. Lazio, Sez. IV, ord. n. 1599/2022: A) la pubblicazione immediata, e comunque entro il termine perentorio indicato nel suddetto provvedimento (**10 aprile 2022**), di un avviso sul sito web istituzionale di codesta Amministrazione, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

*presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.*

*A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione dell'anzidetta.*

In esecuzione della suddetto provvedimento è, altresì, obbligo di codesta Spett.le Amministrazione **rilasciare specifica attestazione al sottoscritto difensore con la quale si dia conferma dell'avvenuta pubblicazione.**

Al fine di procedere ai superiori incombeni, si precisa quanto indicato nel punto A) dell'ordinanza n. 1599/2022:

**1 – AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:** T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV, n. 1600/2022 R.G.

**2 – NOME DEL RICORRENTE E INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:**

***ricorrente:*** Avv. VIVIANA PERGOLIZZI, nata a Messina (ME) il 14/05/1977;

***amministrazioni intime:*** 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 2) Ministero della Giustizia; 3) Commissione per l'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); 4) Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.

**3 – ESTREMI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME DI CUI AL RICORSO:**

***provvedimenti impugnati con il ricorso principale:*** 1) *in parte qua*, e nei limiti dell'interesse della ricorrente, la graduatoria dei vincitori e quella dei vincitori ed idonei del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del

Ministero della giustizia” presso il Distretto della Corte d’Appello di Messina per centoquarantotto unità (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), adottate dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicate sul sito [www.riqualificazione.formez.it](http://www.riqualificazione.formez.it) in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui non includono la ricorrente tra i vincitori; 2) verbale della procedura, non conosciuto, contenente i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, nella parte in cui prevede l’attribuzione di n. 2 punti per i candidati in possesso della c.d. “laurea specialistica” e nella parte in cui non prevede l’attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori della c.d. “laurea magistrale” a ciclo unico in giurisprudenza; 3) verbale della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli della ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 4,60 anziché 6,60; 4) provvedimento di assunzione dei vincitori e di assegnazione delle sedi; 5) ove necessario, *in parte qua*, il bando di concorso (pubblicato in G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale del 6 agosto 2021, n. 62) nella parte in cui:

a) consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di n. 2 punti ulteriori nei confronti dei candidati in possesso della c.d. “laurea specialistica” (proseguimento della laurea triennale, titolo di accesso per la partecipazione alla procedura in oggetto) e non in favore di quelli che siano in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza;

b) prevede il raddoppio del punteggio per il voto di laurea in favore dei soli candidati la cui “laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda”.

***sunto motivi di gravame ricorso introduttivo:***

**1 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.I. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e dell’art. 3, commi 4 e 6, D.M. M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. 12 novembre 2004, n. 266). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per disparità di trattamento.**

L’art. 2 del bando di concorso (rubricato “Requisiti per l’ammissione”) consentiva la partecipazione alla procedura ai candidati in possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea L-14 Scienze dei servizi giuridici; diploma di Laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza, laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; laurea magistrale (LM) in LMG/01 Giurisprudenza.

Tutti i superiori titoli di studio costituivano valido titolo di accesso alla procedura concorsuale in parola.

Lo stesso bando (art. 6) prevedeva l'assegnazione fino ad un massimo di 15 punti ai candidati per i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. In termini di punteggio, il bando (art. 6, comma 2, lett. b), punto "i") valorizzava il possesso di *"eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo"*, prevedendo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo ("punti 2,00") per i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio: *diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00*.

La ricorrente, pertanto, avendo correttamente dichiarato nella propria domanda di partecipazione di essere in possesso del titolo di studio "Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente – Giurisprudenza", titolo di studio superiore rispetto a quello utile per l'ammissione al concorso (laurea triennale), aveva diritto al riconoscimento del punteggio ulteriore di due punti previsto dall'art. 6 del bando, che illegittimamente le è stato negato e che, invece, andava attribuito anche a tutti i candidati in possesso del "diploma di laurea in giurisprudenza", titolo esibito dall'Avv. Pergolizzi.

La Commissione avrebbe tuttavia riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 2 punti – di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), punto "i" – soltanto in favore dei candidati che, ai fini dell'ammissione al concorso, hanno dichiarato come titolo di accesso la laurea triennale in "Scienze dei servizi giuridici" e, tra gli "eventuali ulteriori titoli universitari", la laurea "biennale" specialistica in "Giurisprudenza" conseguita in prosecuzione del percorso "triennale".

L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione si coglie a piene mani, posto che nessuna previsione del bando escludeva la possibilità di valutare tra gli "eventuali ulteriori titoli universitari" i diplomi di laurea anche nel caso cui si trattava dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

L'interpretazione della *lex concorsualis* offerta dalla Commissione penalizza i candidati in possesso di un titolo specialistico conseguito al termine di un unico ciclo di studi universitari a solo vantaggio di quei candidati che hanno conseguito la laurea specialistica "biennale" a completamento di un precedente percorso "triennale" per il conseguimento della laurea triennale in "Scienze dei servizi giuridici".

La giurisprudenza del T.A.R. del Lazio, in caso simile, è stata categorica nell'affermare che "[l]a laurea cd. vecchio ordinamento [...] corrisponde pacificamente, secondo i criteri di equipollenza stabiliti sia dall'allegato 2 al bando di concorso che dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, ad una laurea

specialistica o magistrale. La laurea magistrale (a cui è equipollente de iure la laurea di vecchio ordinamento) contiene quella triennale, rappresentando un «quid pluris» in termini di formazione e di preparazione del candidato in quanto la laurea magistrale «ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato» (art. 3, commi 4 e 6, del D.M. n.270/2004). Stabilita l'equipollenza con la laurea del vecchio ordinamento a ciclo unico [...] il ricorrente è quindi risultato sostanzialmente discriminato rispetto ai colleghi titolari di un diploma articolato su due livelli ex DD.MM. 509/1999 e 270/2004, ed in particolare rispetto a quelli in possesso di una laurea specialistica/magistrale che, per la sola diversa struttura dei cicli di studio, possono presentare come titolo di accesso la propedeutica laurea triennale, ottenendo il punteggio aggiuntivo con quella di secondo livello. Ne consegue l'illogicità e l'irragionevolezza del divieto di valutazione della laurea cd. vecchio ordinamento tra i titoli aggiuntivi in quanto discriminatoria rispetto ai partecipanti in possesso di diplomi di laurea equipollenti ma sostanzialmente favoriti dalla lex specialis di concorso» (Sez. III ter, 3 giugno 2021, n. 6547).

Si tratta di orientamento da ultimo ribadito dallo stesso T.A.R. del Lazio in relazione alla medesima procedura concorsuale: “l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso” (Sez. IV, ord. 14 febbraio 2022, n. 1739).

**2 – Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 1, D.I. 9 luglio 2009 (in G.U.R.I. 7 ottobre 2009, n. 233) e dell'art. 3, commi 4 e 6, D.M. M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. 12 novembre 2004, n. 266). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per disparità di trattamento.** Il bando di concorso, impugnato in via cautelativa e solo ove ritenuto effettivamente lesivo, deve considerarsi illegittimo nella parte in cui non consente alla ricorrente di far valere come titolo aggiuntivo, ai fini dell'attribuzione di ulteriori 2 punti, la laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza.

**3 – Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, dell'illogicità manifesta, della irragionevolezza e della palese ingiustizia.** Il bando di concorso è altresì illegittimo nella parte in cui consente (art. 6, comma 2) il raddoppio del punteggio previsto in funzione del voto di laurea nel caso in cui questa sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda.

Com'è esperienza comune, tale criterio non è di per sé oggettivamente idoneo a favorire i candidati più giovani, né a valorizzare merito e preparazione, finendo molto spesso col “premiare” anche un candidato fuori corso.

Lo stesso T.A.R. del Lazio (Sez. III, 20 settembre 2018, n. 9513) ha stabilito che “*il criterio di preferenza della minore anzianità di laurea non appare legato a nessun principio oggettivo di merito, ma a circostanze soggettive e fattuali irrilevanti*”, e “*disvela una propria intrinseca irrazionalità, dal momento che finisce per premiare studenti meno meritevoli (in quanto fuori corso)*” (Sez. III quater, 03 gennaio 2019, n. 27).

#### **4 – INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI.**

**Sono tutti i soggetti dichiarati vincitori e idonei all'esito del concorso in questione, che precedono la ricorrente, collocata alla posizione n. 153 della graduatoria profilo GIURI presso il Distretto della Corte d'Appello di Messina, come da elenco che si allega ed a cui si rinvia.**

#### **5 – INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON CUI È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Con l'ordinanza collegiale del T.A.R. per il Lazio-Roma, Sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1599, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso principale rubricato al n. 1600/2022 R.G.

#### **6 - AVVERTIMENTO CONSULTAZIONE SVOLGIMENTO GIUDIZIO.**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

Si allega, ai fini della pubblicazione:

- copia del ricorso introduttivo presso il T.A.R. Lazio, sez. IV, n. 1600/2022 R.G., in formato PDF;
- copia dell'ordinanza T.A.R. Lazio, sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1599 in formato PDF;
- elenco vincitori e idonei all'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, collocati in graduatoria presso il Distretto della Corte d'Appello di Messina

Distinti saluti

Avv. Nunziello Anastasi